



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Quesito da sottoporre per l'incontro con Equitalia

Sezione riservata all'Ordine

Data ricezione

N. progressivo

Nome e Cognome del Professionista che presenta il quesito

Descrizione del caso

Buongiorno,  
nel caso di contribuente con rateazione in corso e regolarmente pagate al 31/12/2016, quanto può presentare istanza entro il 31/03/2017 sospendendo il pagamento delle rate in corso.

Nel caso in cui a luglio non riuscisse a pagare il saldo o la prima rata ~~o~~ per la "rottamazione" potrà riprendere il pagamento della vecchia rateazione?

In questo caso dovrà regolarizzare le rate non versate? [da gennaio a luglio 2017]

Nel caso non potesse riprendere il pagamento del vecchio rateizzo in quanto decaduto, potrà presentare nuove istanze di rateazione?

Si ringrazia in anticipo per l'eventuale risposta al quesito e/o l'argomentazione delle situazioni, peraltro ritenute non minoritarie, in modo approfondito.

Cordiali saluti

[Redacted signature]



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

### Quesito da sottoporre per l'incontro con Equitalia

#### Sezione riservata all'Ordine

Data ricezione

N. progressivo

#### Nome e Cognome del Professionista che presenta il quesito

#### Descrizione del caso

Un contribuente vorrebbe richiedere la definizione agevolata sulle cartelle di pagamento che attualmente sta versando a rate. Nel corso della dilazione alcune cartelle sono state sgravate ed Equitalia ha provveduto a ricalcolare le rate. Potrebbero arrivare altri sgravi.

Cosa succede nel caso in cui arrivino dopo aver presentato l'istanza di adesione o dopo l'invio da parte di Equitalia del prospetto con le somme da versare?

Grazie

#### Risposta

Se gli sgravi arrivassero prima della comunicazione al contribuente le somme saranno già ricalcolate e il contribuente riceverà i rav coretti.

In caso diverso, per sgravi che dovessero pervenire in corso di definizione da luglio in avanti, sarà necessario saldare allo sportello, in modo da avere le iscrizioni a ruolo con i residui aggiornati.

Se lo sgravio dovesse pervenire dopo il pagamento del contribuente, delle rate della definizione agevolata, si creerà una eccedenza che sarà rimborsata al contribuente o su specifica autorizzazione compensata con altri carichi.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Quesito da sottoporre per l'incontro con Equitalia

Sezione riservata all'Ordine

Data ricezione

N. progressivo

Nome e Cognome del Professionista che presenta il quesito

Descrizione del caso

E' possibile presentare più domande di adesione alla rottamazione?

In caso positivo, la domanda può essere riferita ad una singola cartella, senza necessità quindi di indicare anche l'eventuale cartella già oggetto della domanda presentata precedentemente?

Risposta affermativa.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

### Quesito da sottoporre per l'incontro con Equitalia

#### Sezione riservata all'Ordine

<i>Data ricezione</i>	
<i>N. progressivo</i>	

#### Nome e Cognome del Professionista che presenta il quesito

[REDACTED]

#### Descrizione del caso

A precisazione di quanto richiesto con la mia precedente, si vorrebbe sapere se le Sanzioni indicate nella cartella di pagamento (cartella contenente solamente Sanzioni ed interessi su ritardati pagamenti di IRAP ed IRES) verranno sgravate oppure se sono sempre dovute a seguito di presentazione di istanza di rottamazione

risposta

Se la definizione sarà saldata in modo corretto, le sanzioni saranno sgravate, la modalità riguarda comunque il rapporto Ente -\*Agente



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

### Quesito da sottoporre per l'incontro con Equitalia

#### Sezione riservata all'Ordine

<i>Data ricezione</i>		
<i>N. progressivo</i>		

#### Nome e Cognome del Professionista che presenta il quesito

I [REDACTED]

#### Descrizione del caso

Può essere rottamata una cartella di pagamento che presenta soltanto Sanzioni ed interessi relativi ad imposte IRAP ed IRES pagate in ritardo?

#### Risposta

Le sanzioni potranno essere definite.

Gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo ex art 20 dpr 602/73 dovranno essere saldati

Gli interessi di mora potranno essere definiti



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

**Quesito da sottoporre per l'incontro con Equitalia**

**Sezione riservata all'Ordine**

*Data ricezione*

*N. progressivo*

**Nome e Cognome del Professionista che presenta il quesito**

████████████████████

**Descrizione del caso**

Salve, chiedo se i ruoli della CCIAA per diritto annuale possono essere ricompresi nella rottamazione dei ruoli.

Grazie

Risposta

Al momento non abbiamo indicazioni contrarie.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

### Quesito da sottoporre per l'incontro con Equitalia

#### Sezione riservata all'Ordine

Data ricezione

N. progressivo

#### Nome e Cognome del Professionista che presenta il quesito

#### Descrizione del caso

La società che rappresento, ricevette avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2003 e 2004 con i quali si disconosceva la deducibilità dei costi sostenuti per operazioni con Paesi c.d. "black list" per effetto della mancata compilazione del rigo specifico del Modello Dichiarativo relativo ai due a.i.

A seguito del ricorso, la C. T. P. di Genova annullava gli avvisi nella parte del maggior reddito, ed applicava la sanzione minima.

L'Agenzia delle Entrate impugnò la determinazione della suddetta. La CTR di Genova ritenne di rigettare gli appelli della ricorrente, riconoscendo deducibili i costi ed applicando una sanzione per ciascun anno di imposta di euro 10.000. (regolarmente versate)

L'Agenzie delle Entrate presento ricorso per cassazione al quale ha resistito la società.

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto deducibili i costi, ed incrementato la sanzione da applicare per ciascun anno, di ulteriori 40.000 euro in considerazione dell'importo oggetto del contendere (circa 2,4 milioni di euro).

La società ha ricevuto la notifica della cartella esattoriale di euro 40.000 oltre diritti di notifica ecc, per l'anno di imposta 2003 e altra cartella di pari importo per l'anno 2004

Il quesito riguarda la possibilità di vedersi annullare integralmente le due cartelle esattoriali (di oltre 80.000 euro) trattandosi di sole sanzioni applicate dall'Amministrazione Finanziaria e scaturenti dalla dichiarazione dei redditi della società di capitali.

Vi ringrazio per la presentazione di questo dubbio di rilevante entità.

Cordialmente



Sarebbe opportuno verificare i singoli tributi con gli estratti ruolo : in linea generale le sanzioni sono rottamabili, purchè non rientranti nell' esclusione prevista dall' articolato del dl 196/2016.

**SETTEMBRINI ROCCO**

---

**Da:** QUESITI <faq@odcec.ge.it>  
**Inviato:** venerdì 3 febbraio 2017 07:13  
**A:** [REDACTED]  
**Oggetto:** I: Quesito rif ODCEC INSIEME EQUITALIA

Cordiali saluti.

La Segreteria

-----Messaggio originale-----

**Da:** [REDACTED]  
**Inviato:** giovedì 2 febbraio 2017 12:55  
**A:** [faq@odcec.ge.it](mailto:faq@odcec.ge.it)  
**Oggetto:** Quesito rif ODCEC INSIEME EQUITALIA

Relativamente all'incontro in programma il 06/02/2017, avremmo da sottoporre il seguente quesito:

Sono agevolabili gli importi contrassegnati in cartella EQUITALIA con le lettere S M e con l'indicazione INT MORA/SOMME AGG.

Questa indicazione è valida per tutti i tributi eccetto che per:

- Iva riscossa all'importazione,
- recupero di aiuti di Stato,
- crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti,
- ammende e sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna

[REDACTED]

[REDACTED]

-----  
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.



Le esclusioni sono previste dalla legge. Si può aggiungere una precisazione sulle sanzioni stradali che non sono rottamabili se non nella parte relativa alla maggiorazione. ( come peraltro prevede il decreto)



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

### Quesito da sottoporre per l'incontro con Equitalia

#### Sezione riservata all'Ordine

<i>Data ricezione</i>		
<i>N. progressivo</i>		

#### Nome e Cognome del Professionista che presenta il quesito

[REDACTED]

#### Descrizione del caso

Un contribuente ha ricevuto un'intimazione di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate a luglio 2016. Il contribuente non ha versato le somme indicate all'interno dell'atto entro i 60 giorni dalla data di ricezione. L'atto è stato quindi consegnato automaticamente all'agente della riscossione a novembre 2016.

Il contribuente si è recato presso gli sportelli Equitalia e ha richiesto l'estratto di ruolo.

Nell'estratto risultano iscritte a ruolo le somme richieste con l'intimazione di pagamento.

Dal momento che il contribuente non ha ricevuto alcuna cartella di pagamento o avviso di presa in carico da parte di Equitalia, si chiede di confermare la seguente modalità di compilazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'articolo 6 del D.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (mod. DA1).

Non avendo ricevuto, come specificato sopra, alcun documento da parte di Equitalia, il contribuente compila il prospetto a pagina 1 con il numero del ruolo indicato nell'estratto, lasciando invece vuoto il prospetto a pagina 2 che dovrebbe essere compilato, come specificano le istruzioni, "nel solo caso in cui si intenda aderire alla definizione agevolata per alcuni dei debiti contenuti nelle cartelle indicate nel prospetto di cui a pagina 1".

Risposta.

E' sufficiente indicare il numero di accertamento presente sull' estratto di ruolo.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

### Quesito da sottoporre per l'incontro con Equitalia

#### Sezione riservata all'Ordine

Data ricezione

N. progressivo

#### Nome e Cognome del Professionista che presenta il quesito

[REDACTED]

#### Descrizione del caso

Un contribuente si trova nei termini per proporre appello avverso una sentenza della Commissione tributaria provinciale a lui totalmente sfavorevole.

Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento sulle imposte sui redditi e, in pendenza del giudizio in primo grado, l'ente creditore ha formato il ruolo a titolo provvisorio per la riscossione di un terzo degli importi indicati nell'atto impugnato a titolo di imposte e relativi interessi escluse le sanzioni (articolo 15, comma 1, del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602). Il contribuente non ha versato quanto dovuto.

Dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale che ha respinto il ricorso, sono stati iscritti a ruolo un altro terzo del tributo con i relativi interessi e i **due terzi** delle **sanzioni** (articolo 68, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e articolo 19 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Il contribuente non ha versato quanto dovuto.

Il contribuente in questione valuta l'ipotesi della definizione agevolata ai sensi dell'articolo 6 del D.l. 22 ottobre 2016, n. 193 dei due ruoli.

Per quanto concerne il primo ruolo, risparmierebbe gli interessi di mora. La definizione agevolata consentirebbe invece al contribuente in questione di risparmiare i 2/3 delle sanzioni e gli interessi di mora per quanto riguarda il secondo ruolo.

Si chiede di conoscere la "sorte" del terzo delle sanzioni non iscritte in alcun ruolo.

In particolare si chiede di sapere se esse siano in ogni caso incluse nella definizione agevolata e quindi si possano ritenere definitivamente non dovute, ovvero il contribuente debba attendersi un ulteriore ruolo, nel corso del 2017, sulla base di quanto dovuto in relazione alla sentenza della CTP nel frattempo passata in giudicato, che includa l'ultimo terzo del tributo con i relativi interessi e l'ultimo terzo delle sanzioni.

Risposta

Tutti i carichi consegnati all' Agente entro il 31/12/2016 rientrano nella definizione agevolata.

Quelli consegnati successivamente non possono rientrare.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

### Quesito da sottoporre per l'incontro con Equitalia

#### Sezione riservata all'Ordine

Data ricezione

N. progressivo

#### Nome e Cognome del Professionista che presenta il quesito

#### Descrizione del caso

L'articolo 6, comma 10, del D.l. 22 ottobre 2016, n 193 prevede che siano esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1 del medesimo articolo (la c.d. "rottamazione dei ruoli") i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: "*a) Le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014*".

Posto che le accise, pur essendo entrate gestite dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli, non siano da ritenersi risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea, si chiede di confermare che i carichi che includono accise siano ammessi alla "rottamazione dei ruoli".

#### Risposta

Su tale evidenza ci riserviamo ulteriori approfondimenti non essendo presente ancora una lista dei tributi definitiva.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

### Quesito da sottoporre per l'incontro con Equitalia

#### Sezione riservata all'Ordine

Data ricezione

N. progressivo

#### Nome e Cognome del Professionista che presenta il quesito

D. [REDACTED]

#### Descrizione del caso

Premesso che:

- L'articolo 15 del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 prevede che le imposte accertate dall'ufficio e i relativi interessi siano iscritti a titolo provvisorio nei ruoli dopo la notifica dell'atto di accertamento per un terzo degli ammontari corrispondenti ai maggiori imponibili accertati;
- L'articolo 15 bis del medesimo D.p.r., tuttavia, recita che, in deroga all'articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento anche se non definitivo;
- Il ruolo straordinario è formato, ai sensi dell'articolo 11 del medesimo D.p.r., quando vi è fondato pericolo per la riscossione.

Si presenta il seguente caso:

Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento emanato dall'Agenzia delle Entrate.

In pendenza del primo grado di giudizio sono stati iscritti a ruolo straordinario imposte interessi e sanzioni per l'intero importo. La sentenza della CTP ha accolto il ricorso del contribuente. Il ruolo straordinario è stato sgravato.

Si chiede di sapere se il ruolo straordinario è in ogni caso ammesso alla definizione agevolata di cui all'articolo 6 del D.l. 22 ottobre 2016, n. 193 se lo sgravio è avvenuto dopo il 31 dicembre 2016.

Risposta

Se la consegna del ruolo è avvenuta all' Agente entro il 31/12/2016 la risposta è affermativa



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

## Quesito da sottoporre per l'incontro con Equitalia

### Sezione riservata all'Ordine

*Data ricezione*

*N. progressivo*

### Nome e Cognome del Professionista che presenta il quesito

### Descrizione del caso

Quesito n. 1

E' possibile presentare diverse istanze di rottamazione per uno stesso contribuente?

Sembra che la norma non lo escluda e anche il modello si predisporrebbe in tal senso: potendo indicare il numero delle rate. Inoltre, si potrebbe ottenere, per il contribuente, l'eventuale decadenza solo per alcune istanze e non per l'intera rottamazione in caso di insolvenza parziale, per Equitalia la possibilità di gestire le domande singolarmente, anche in considerazione delle diverse scadenze di rate.

Quesito n. 2

Nel caso di richiesta di rottamazione di una cartella, inserita in una precedente rateizzazione contenente più cartelle, cosa succede a detta rateizzazione?


Risposte

Quesito 1 : al momento le indicazioni sono che non vi è divieto per presentare più istanze di definizione agevolata per diverse cartelle , ma la posizione sarà lavorata col principio del codice fiscale.

Di conseguenza non potrà esserci un pagamento parziale. Il ctb deve in precedenza calcolare la potenzialità di pagamento delle proprie rate..

Quesito 2

La rateizzazione sarà rimodulata e si dovranno rispettare le scadenze della rateazione rimodulata al netto delle cartelle richiesta in definizione.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Quesito da sottoporre per l'incontro con Equitalia

Sezione riservata all'Ordine

Data ricezione

N. progressivo

Nome e Cognome del Professionista che presenta il quesito

Descrizione del caso

IN RELAZIONE AL D.L. 193/2016 PER LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

ESATTORIALI, SONO AD ESPORRE IL SEGUENTE QUESITO:

QUALORA UN CONTRIBUENTE AVESSSE UNA RATEAZIONE IN ESSERE,

PRESENTANDO ISTANZA DI AGEVOLAZIONE IN BASE AL D.L. 193/2016, COSA

SUCCEDE SE DECIDESSE DI NON PAGARE LA PRIMA RATA DELL'AGEVOLAZIONE,

OVVERO PAGASSE LA PRIMA RATA E NON LE SUCCESSIVE RATE?

POTREBBE RIACCEDERE ALLA RATEAZIONE O QUEST'ULTIMA DECADREBBE?

- A) Ctb con rateazione in essere allineata alla rata del 31/12/2016 , nel caso in cui a luglio non riuscisse a pagare il saldo o la prima rata per la rottamazione, con buona probabilità potrà riprendere il pagamento della vecchia rateazione purché non decaduta. Tale evento è in corso di approfondimento normativo e ci riserviamo di confermare la questione a breve.
- A) Ctb con rateazione in essere allineata alla rate del 31/12/2016 , che paga la prima rata della definizione agevolata e non le successive : non potrà più accedere alla rateazione ex art 19 dpr 602/73. Il dl 193 specifica che col pagamento della prima rata della definizione il piano rateale decade.
- B) Ctb senza rateazione , che ha richiesto definizione agevolata nei 60 gg dalla notifica della cartella : in caso di solo mancato pagamento della prima rata, potrà presentare istanza ex art 19 dpr 602/73.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

## Quesito da sottoporre per l'incontro con Equitalia

### Sezione riservata all'Ordine

Data ricezione

N. progressivo

### Nome e Cognome del Professionista che presenta il quesito

VIRGINIO ALBERTO FONTANA

CAI  
GENOVA

### Descrizione del caso

Si prospetta il seguente caso:

- Equitalia ha pignorato presso terzi i crediti (esistenti o presunti) riferibili ad un professionista (corrispondenti cioè a parcelle per prestazioni professionali) per poter ottenere il pagamento di debiti erariali e/o previdenziali risultanti da cartelle e/o avvisi di addebito;
- relativamente a tali debiti erariali e/o previdenziali non esiste alcun contenzioso;
- il professionista /debitore chiede la rottamazione di tutte le cartelle e/o avvisi a cui si riferisce il pignoramento.

Sulla base delle norme vigenti (art.6, comma 5 del Decreto 193/2016 nel suo testo definitivo) si distinguono le "azioni esecutive" dai fermi amministrativi e dalle ipoteche, stabilendo che le procedure di recupero attivo già avviate possono essere proseguite soltanto nei casi seguenti:

- è già stato tenuto il primo incanto dei beni pignorati con esito positivo;
- è stata presentata istanza di assegnazione del bene;
- è già stato emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Poiché nel nostro caso non sussiste alcuna delle tre ipotesi sopraindicate, possiamo dedurre che in caso di sopravvenuta presentazione dell'istanza per la rottamazione di tutte le cartelle e/o avvisi a cui si riferisce il pignoramento il procedimento esecutivo avviato a suo tempo non può essere proseguito, ossia Equitalia non può procedere all'estensione del pignoramento su ulteriori crediti di cui è stata accertata o presunta l'esistenza presso il terzo pignorato.

Quanto sopra riferito è chiaramente condiviso dagli estensori della "Guida pratica alla rottamazione cartelle" pubblicata da Il Sole 24 Ore nello scorso mese di dicembre dove l'iter della procedura viene definito nei termini seguenti

#### "8.2 L'iter della procedura

*Il pignoramento dei beni mobili o immobili costituisce la fase primaria della procedura esecutiva del debitore che ha termine con l'espropriazione forzata tramite vendita all'asta (o altre procedure) del bene pignorato.*



Presentando istanza di definizione agevolata , il contribuente non subirà ulteriori procedure esecutive e cautelari.

In caso di pignoramento presso terzi ex art 72 bis dpr 602/73 dobbiamo distinguere :

- Pignoramento senza alcun versamento del terzo di tipologia diversa dal 48 bis o dal 28 ter : in questo caso su richiesta del contribuente che ha presentato l' istanza comunicheremo la non prosecuzione dell' azione al terzo
- Pignoramento con versamento del terzo in corso di tipologia diversa dal 48 bis o dal 28 ter ad esempio stipendi e fitti e pigioni : in questo caso , accogliamo l' istanza di definizione agevolata, ma le somme che perverranno all' Agente saranno introitate e quietanzate *favor rei*
- Pignoramento senza alcun versamento del terzo di tipologia 48 bis dpr 602/73 o dal 28 ter dpr 602/73 anteriore alla presentazione dell' istanza di adesione agevolata .E' considerato pignoramento in fase avanzata . Il credito è certo liquido ed esigibile e le somme saranno introitate e quietanzate *favor rei* .

Per *Favor rei* si deve intendere un quietanzamento sui tributi non definibili all' interno delle cartelle oggetto di definizione agevolata, fermo restando che saranno sempre saldate per il totale, in primis le cartelle non richieste in definizione.